



COMUNE DI MILAZZO

(prov. di Messina)

4° Settore

"Ambiente e Territorio"

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

ELABORATI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

B

I PROGETTISTI

Ing. Tommaso LA MALFA

VISTO:

IL DIRIGENTE

Ing. Tommaso La Malfa



IL SINDACO

Avv. Giovanni FORMICA

MILAZZO, 13 SET. 2018

TITOLO I – DEMANIO MARITTIMO REGIONALE	4
CAPO I – PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO.....	4
Art.1 Natura giuridica e oggetto del piano.....	4
Art.2 Elaborati di piano.....	4
CAPO II - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE.....	5
Art.3 Concessioni Demaniali Marittime.....	5
Art.4 Atti e funzioni amministrativi	6
Art.5 Documentazione e modalità di redazione dei progetti	6
Art.6 Obblighi del concessionario	7
Art.7 Rimozione opere e messa in pristino	8
CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE OPERE	9
Art.8 Disciplina per tipologie di opere ed attrezzature.....	9
Art.9 Parametri e regole generali	10
Art.10 Accessi al demanio marittimo	10
Art.11 Pulizia degli arenili	11
Art.12 Lavori nell'area demaniale.....	11
Art.13 Caratteristiche dei manufatti.....	12
Art.14 Abbattimento delle barriere architettoniche.....	13
Art.15 Specchi acquei e imbarcazioni.....	13
Art.16 Gestione ecocompatibile delle attività e delle strutture	14
Art.17 Emissioni sonore.....	14
CAPO IV – DESTINAZIONI D'USO ED INTERVENTI	15
Art.18 Aree e zone del Demanio Marittimo.....	15
Art.19 Destinazioni d'uso ammissibili.....	16
Art.20 Spiagge libere balneabili	17
Art.21 Stabilimenti balneari.....	19
Art.22 Aree attrezzate per la balneazione.....	19
Art.23 Aree attrezzate per pratiche sportive.....	19
Art.24 Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione.....	20
Art.25 Punto di ristoro.....	20
Art.26 Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti.....	20
Art.27 Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio.....	21

<u>Art.28 Spazi ombreggiati.....</u>	<u>21</u>
<u>Art.29 Concessioni demaniali ammissibili.....</u>	<u>21</u>
<u>Art.30 Nuove concessioni ammissibili.....</u>	<u>21</u>
<u>CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>21</u>
<u>Art.31 Vigilanza e sanzioni.....</u>	<u>21</u>
<u>Art.32 Danni e risarcimenti.....</u>	<u>22</u>
<u>Art.33 Norma transitoria e finale.....</u>	<u>22</u>
<u>Art.34 Obblighi dei gestori di esercizi ed attività a servizio della balneazione.....</u>	<u>22</u>
<u>Art.35 Nuove attività e strutture in area pubblica</u>	<u>23</u>

Art.1 Natura giuridica e oggetto del piano

1. Il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo (P.U.D.M.) è redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 PUDM ed è stato elaborato secondo i criteri stabiliti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. 319/GAB del 05/08/2016, contenente le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia* che definisce il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo quale *il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.*

2. In attuazione dell'articolo 40 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, con il D.A. 319/GAB del 05/08/2016, sono individuate le aree del demanio marittimo regionale la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'isola e che sono oggetto del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime; il piano riguarda dunque la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo della Regione Siciliana, con esclusione di:

- a) aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta dalla Regione ai comuni;
- b) beni immobili e relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
- c) aree portuali di competenza regionale;
- d) aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette;
- e) aree del demanio marittimo regionale consegnate in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o ad Enti pubblici;
- f) aree demaniali marittime sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali.

1. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le disposizioni normative vigenti, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

Art.2 Elaborati di piano

- Elaborato A - Relazione generale
- Elaborato B - Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato C - Documentazione fotografica;
- Tav. 1 Planimetria stato di fatto scala 1:10.000
- Tav. 2 Planimetria previsioni di piano, scala 1:10.000
- Tav. 2a Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
- Tav. 2b Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
- Tav. 2C Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
- Tav. 2d Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
- Tav. 2e Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
- Tav. 3 Particolari delle strutture previste, scale varie

Art.3 Concessioni Demaniali Marittime

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso ai beni demaniali per periodi di tempo determinati. A seguito delle modifiche introdotte dalla L.r. 9 maggio 2012, n. 26 alla legge regionale 29 novembre 2005 n. 15, la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione

2. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinati dalle presenti norme e, in difetto, dalle prescrizioni derivanti dalla normativa regionale, nonché dal D.A. 319/GAB del 05/08/2016, *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*.

3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

4. Le nuove concessioni demaniali devono rispettare gli indici e i parametri metrici quantitativi e qualitativi di cui alle presenti norme. In base ai commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione.

5. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del comune di Milazzo sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.

6. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge, che potranno essere inserite come variante al presente Piano.

7. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate.

Art.4 Atti e funzioni amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.R. 3/2016, dopo l'approvazione dei PUDM, la gestione amministrativa del Demanio Marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai Comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'art. 39, ai Comuni, i quali provvedono *all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime*. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Milazzo provvede tra l'altro:

- a) al rilascio, ed eventualmente alla revoca dell'attività e la realizzazione delle opere. Ai sensi art. 39 comma 1 della L.R. 3/2016 i provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'art.1 comma 4 della L.R. 29 novembre 2005 n. 15, sono sostituiti da nulla osta, valido per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.
- b) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori per le opere non autorizzate o in difformità rispetto ai titoli acquisiti.
- c) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa.
- d) alla pulizia delle spiagge libere, alla dotazione di servizi igienici, di docce, alla sistemazione degli accessi pubblici.
- e) al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere ai sensi della l.r. 17/1998

2. I concessionari dovranno esplicitamente tenere indenne le pubbliche amministrazioni da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa arrivare da parte di chiunque, nonché di rinunciare a qualsiasi indennizzo di qualunque natura e genere anche per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, anche di eccezionale violenza, e qualunque altra causa, tranne nel caso in cui venga dichiarato lo "stato di calamità".

Art.5 Documentazione e modalità di redazione dei progetti

1. I progetti presentati per il rilascio del provvedimento di cui all'art.4, comma 1, lett.a), o per il rinnovo dei titoli già rilasciati, devono contenere tutti gli elaborati necessari ad individuare le opere in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati su supporto magnetico, in formato DWF e PDF per le tavole grafiche, PDF per gli altri elaborati:

- a) relazione tecnico- illustrativa contenente lo scopo e la durata della concessione demaniale, l'ubicazione, l'estensione, i confini delle aree, riferimenti catastali, descrizione delle strutture oggetto della concessione distinguendo, ove previste, le diverse destinazioni ed utilizzazioni del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...); la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta del manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali ed i colori da usare, l'allaccio alle reti idriche e fognarie, le finalità per cui si intende realizzare la struttura in progetto, in modo da dare la esatta connotazione dell'insediamento progettato; le modalità di realizzazione
- b) stralcio planimetrico del PUDM in scala 1:1.000 riportante la esatta ubicazione del manufatto progettato;
- c) planimetria generale in scala 1:500 riportante i confini dell'area in concessione, l'ubicazione del manufatto entro tale area nonché la distanza dalla battigia del mare e dalla viabilità di servizio;

- d) pianta delle fondazioni in scala 1:100 o 1:50;
- e) pianta della copertura in scala 1:100 o 1:50;
- f) pianta alle diverse quote in scala 1:100 o 1:50 con la indicazione della struttura;
- g) prospetto dei 4 lati con la chiara indicazione, negli elaborati, dei materiali da usare e dei colori da utilizzare in scala 1:100 o 1:50;
- h) sezioni su due direzioni ortogonali in scala 1:100 o 1:50;
- i) particolari costruttivi in scala opportuna;
- j) immagine foto realistica con la simulazione degli interventi nel contesto;
- k) copia della concessione demaniale marittima.

Art.6 Obblighi del concessionario

1. Al concessionario è fatto obbligo:

- a) di attenersi ad ogni disposizione contenuta nel presente piano, nella concessione stessa, nelle ordinanze sindacali e nelle ordinanze della Capitaneria di porto competente;
- b) di adempiere agli oneri assunti e di assumere la responsabilità verso il Comune di Ragusa e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione;
- c) di non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né di destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione se non nei modi previsti dalla legge;
- d) di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
- e) di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
- f) di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;

2. Ai sensi della l.r. 17/1998 gli esercenti di attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - Sezione salvamento.

3. Ai sensi della L. R.29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
- b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi (per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale o per le lunghezze previste da eventuali convenzioni stipulate tra l'amministrazione ed i concessionari) non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;

4. E' fatto obbligo altresì ai concessionari:

- a) di tutelare tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione e nelle aree limitrofe; tutte le operazioni gestionali e di intervento devono essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali, evitando l'asportazione e calpestio della vegetazione, il rimodellamento dei suoli e delle dune, ecc. Eventuali concessioni demaniali, anche esistenti, dovranno escludere gli ambiti dunali; sul sistema dunale è comunque fatto divieto di posizionamento dei manufatti, anche a carattere temporaneo, ad eccezione di quelli individuati nel presente piano. Potrà essere fatta prescrizione ai concessionari limitrofi alle zone dunali dell'onere di recinzione e della relativa cartellonistica.
- b) di rimuovere tutti gli elementi di allaccio ai servizi a vista, gli elementi e le attrezzature non saldamente ancorate (antenne, sedie, pedane, ecc.) e qualunque elemento che possa provocare inquinamento e degrado dei luoghi. In caso di eventi calamitosi i concessionari sono responsabili dei danni causati a seguito della mancata osservanza delle disposizioni in oggetto.
- c) di provvedere alla manutenzione delle strutture anche nel periodo invernale.

Art.7 Rimozione opere e messa in pristino

1. Alla scadenza della concessione e/o del titolo edilizio e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza degli stessi, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Ragusa che sarà notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci nell'albo Pretorio del Comune.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1), e nel caso di manufatti effettuati in assenza od in difformità di concessione demaniale o di provvedimento del comune, tali opere sono considerate abusive. Le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite alla Regione, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere danneggiati gli habitat naturali. I lavori dovranno avvenire in presenza di un funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto delle disposizioni e la corretta esecuzione.
3. I privati proprietari di tutte le opere effettuate nelle aree appartenenti al Demanio Marittimo (recinzioni, strutture in cemento, muri, pedane, pavimentazioni, strade, serre, ecc.), così come individuate nelle *Tavole 7: Destinazioni d'uso ed interventi*, sono tenuti a dimostrare la regolarità della propria situazione autorizzativa presso gli uffici competenti dell'ARTA. Qualora venga accertato che tali opere sono effettuate in assenza o difformità di concessione demaniale o autorizzazione del comune, i proprietari hanno l'obbligo di rimozione e messa in pristino a propria cura e spese.

Art.8 Disciplina per tipologie di opere ed attrezzature

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli impianti e le attrezzature si distinguono in:

a) **Opere permanenti:** costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;

b) **Opere inamovibili:** sono quelle opere le cui strutture sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere (come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro in legno, o con altro materiale leggero, con pannelli amovibili di tamponamento, con copertura leggera smontabile) e che sono fisicamente legate al suolo da impianti. Comprendono docce, wc, vani attrezzati per cucina e bar.

c) **Attrezzature precarie:** sono attrezzature con fondazione limitata e modesta, realizzate con materiali leggeri, di facile sgombrò, e che possono essere rimosse; possono essere utilizzate anche oltre il periodo della stagione balneare. Sono comprese anche le cabine spogliatoio, ripostigli, tettoie, magazzini.

d) **Attrezzature stagionali:** sono attrezzature stagionali le attrezzature di modeste dimensioni, necessarie allo svolgimento delle attività turistico ricettiva, aventi carattere di totale rimovibilità, installate solo per il periodo della stagione balneare e sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in punti d'ombra, ombrelloni e tende parasole "a sbraccio", purché sprovvisti di qualsiasi tipo di chiusura laterale, sedie, sdraie, elementi di modeste dimensioni in legno o P.V.C. posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o di modeste aree di sosta pedonale.

1. È vietata la realizzazione di nuove opere di cui al punto a), fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti nelle aree attualmente già edificate.

2. Le opere di cui ai punti b) e c), sono soggette, oltre al rilascio della concessione demaniale marittima concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, al rilascio del titolo autorizzativo edilizio e agibilità, come stabilito dalla legge 37 del 1985 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

3. Il nulla osta di cui all'art.4, comma 1, lett.a è valido per tutta la durata della concessione demaniale marittima, anche se rinnovata senza modifiche sostanziali.. Decade automaticamente in caso di mancata concessione o rinnovo, revoca del titolo concessorio demaniale. Nel caso di modifiche dei manufatti all'interno dei lotti in concessione demaniale marittima, il provvedimento di cui all'art.4, comma 1, lett.a dovrà essere nuovamente richiesto.

4. Le opere di cui al punto d) sono soggette al rilascio della concessione demaniale marittima, concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, ma non sono soggette a rilascio del nulla osta di cui all'art.4, comma 1, lett.a; tali opere possono essere realizzate esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Sono ammessi gli spazi

ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale. Tutte le opere in questione devono essere rimosse oltre la stagione balneare.

5. Nel caso in cui l'utilizzazione dell'area in concessione sia resa totalmente impossibile sia per motivi di interesse pubblico, oltre che per cause naturali, i concessionari avranno priorità rispetto ad altre richieste per l'assegnazione di una nuova area in concessione, laddove si rendesse disponibile.

6. Gli impianti e le attrezzature collegati alla rete fognaria o ad impianto con fossa tipo imhoff, dovranno essere comunque dotati della necessaria autorizzazione allo scarico dei liquami, rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art.9 Parametri e regole generali

Nei lotti in concessione demaniale marittima, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.), si devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:

- a) l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare quella prevista nella tav. 3;
- b) l'altezza per le cabine non potrà superare quella prevista nella tav. 3;
- c) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate;
- d) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
- e) i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili;
- f) sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- g) negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
- h) nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.

Qualsiasi tipo di pubblicità svolta o esposta nei lotti in concessione deve essere autorizzata e conforme al vigente Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli Impianti per le Pubbliche Affissioni del Comune .

Art.10 Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media

per la profondità minima di ml. 5,00. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

2. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

3. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Gli accessi per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale vanno realizzati con struttura in legno opportunamente trattato.

Art.11 Pulizia degli arenili

1. Come stabilito dalla L. R.29 novembre 2005, n. 15 i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti secondo la normativa e le disposizioni vigenti. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali organici quali alghe, tronchi ecc. per i quali la raccolta e lo smaltimento restano a carico del concessionario.

2. Nelle spiagge libere su cui non insiste l'obbligo di pulizia a carico dei concessionari di cui al comma precedente, tale operazione viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto autorizzato.

3. Tutte le operazioni di pulizia delle spiagge vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi, evitando il rimodellamento del suolo o il danneggiamento della vegetazione.

4. Tutti i lotti in concessione dovranno essere dotati di cestini portarifiuti per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani e di appositi contenitori per mozziconi di sigarette.

Art.12 Lavori nell'area demaniale

1. Le operazioni nell'area demaniale e sugli impianti su di esso insistenti dovranno essere svolti come segue:

- a) lavori di ristrutturazione dal 15 ottobre al 31 maggio
- b) lavori di manutenzione dal 15 ottobre al 31 maggio
- c) lavori di pulizia della spiaggia entro il 31 maggio

2. Tutte le operazioni vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi. I mezzi meccanici non potranno transitare al di fuori delle strade e dei percorsi autorizzati, salvo accertati motivi e previa autorizzazione.
3. Gli scavi per le strutture di ancoraggio dovranno essere effettuati facendo attenzione a non estendere lateralmente l'area dei lavori oltre lo stretto indispensabile. Le strutture dovranno essere organizzati in modo da minimizzare i consumi di suolo.
4. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque senza danneggiare l'habitat naturale.
5. Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, nelle aree SIC, sono vietati tutti i tipi di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Art.13 Caratteristiche dei manufatti

1. Tutti i manufatti, ad eccezione di quelli appartenenti al patrimonio demaniale marittimo, devono essere realizzati con impiego di elementi strutturali di tipo leggero (pannelli in legno e/o con simili caratteristiche, anche di tipo prefabbricato) che abbiano il requisito della amovibilità e quindi dell'ancoraggio temporaneo. Le strutture esistenti dovranno adeguarsi in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
2. Fondazioni: per quanto concerne le modalità di realizzazione, ai fini della salvaguardia degli assetti idrogeologici, occorre che venga impostato ad una quota non inferiore a 30 cm dal livello del suolo e sostenuto da elementi isolati (quali ad esempio pali in legno e tecniche costruttive puntuali similari)
3. Pavimentazioni:
 - a) per i percorsi pedonali e gli altri spazi di aggregazione si utilizzeranno esclusivamente materiali lignei opportunamente trattati
 - b) per gli interni si utilizzeranno esclusivamente materiali lignei opportunamente trattati e, per i servizi e laboratori, piastrelle di maiolica o altro tipo di rivestimento impermeabile
4. Rivestimenti:
 - a) per esterni si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei opportunamente trattati
 - b) per interni si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati e, per i servizi e laboratori, piastrelle di maiolica o altro tipo di rivestimento impermeabile
5. Manti di copertura:
 - a) con struttura piana o a falde, si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati, teli o tegole canadesi
6. Infissi: in legno massello di essenze dure
7. Colore e finiture:
 - a) ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di tre colori, di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso.

- b) per le facciate e per i serramenti si utilizzeranno i colori: laccato bianco opaco, legno a vista o bianco a poro aperto; le facciate possono essere distinte in più parti.
- c) per le coperture sono utilizzabili gli stessi colori delle facciate; per le coperture a tegole canadesi si utilizzeranno i colori e le tonalità del “cotto” e “legno”.

8. Gli impianti tecnologici dei manufatti sull'arenile dovranno essere di tipo precario, ovvero collegati alla rete principale con opere edilizie non a carattere permanente.

9. Gli elementi strutturali e di arredo non fissati devono essere asportati oltre la stagione balneare.

10. Il sistema di illuminazione sarà effettuato limitando i consumi energetici attraverso l'uso di corpi illuminanti di maggiori prestazioni in termini di risparmio energetico.

Art.14 Abbattimento delle barriere architettoniche

1. Come stabilito dall'art. 23 della L. 104/1992 , il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/06/1989 n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989 n. 13, e s.m.i. ed all'effettiva possibilità di accesso a mare a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e percettive.

2. I concessionari demaniali devono assicurare l'accessibilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. L'accessibilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto 14/06/1989 n. 23 e s.m.i.. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5 , punto 5.5. del suddetto D.M. 236/1989. Gli stabilimenti balneari devono prevedere inoltre almeno un servizio igienico accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

3. Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzioni di continuità e opportunamente segnalate. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della “ visitabilità condizionata” di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. 236/1989

4. Il comune assicura l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari che insistono su medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso le predisposizione di specifici progetti.

Art.15 Specchi acquei e imbarcazioni

1) Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.

2) La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.

3) Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.

Art.16 Gestione ecocompatibile delle attività e delle strutture

1. Il Comune promuove la realizzazione di attività e strutture, pubbliche e private, ecocompatibili al fine di proseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ambiente costiero complessivo. La gestione ecocompatibile viene effettuata attraverso differenti ma, preferibilmente, contestuali interventi:

a) il risparmio delle risorse idriche; che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica idraulica al fine di diminuire i consumi (es. recupero e riutilizzo acque delle docce, utilizzo di frangigetto e riduttori di flusso, rubinetteria ed elettrodomestici a basso consumo idrico, ecc).

b) il risparmio delle risorse energetiche; che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica al fine di migliorare l'efficienza energetica delle strutture (es. installazione di pannelli fotovoltaici negli stabilimenti balneari e negli esercizi commerciali, di lampadine ad alta efficienza, apparecchiature elettriche ed elettroniche con marchi di qualità ambientale e/o Energy Star, ecc.).

c) la minimizzazione del consumo di suolo; che si realizza attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle superfici impermeabili e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti (es. prati rasati, ghiaia inerbata, grigliato erboso in plastica e in calcestruzzo, superfici aggregate con acqua, pavimentazioni in calcestruzzo permeabile, ecc.).

d) la sistemazione a verde; che deve essere effettuata preferibilmente con l'impianto di specie autoctone tipiche delle aree costiere locali, riprodotte presso la struttura del vivaio dell'Azienda Foreste Demaniale di Randello.

Art.17 Emissioni sonore

1. La materia del rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti rientra nella competenza della Questura, che indica anche gli orari di inizio e fine degli stessi. Il Sindaco ha competenza nella regolamentazione in materia di emissioni sonore e, nelle more dell'adozione di un Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del Piano di Risanamento acustico, ai sensi della l. 447/95, si applicano le disposizioni sulle emissioni sonore stabilite con ordinanze sindacali.

2. Durante la stagione balneare le emissioni sonore con utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora possono essere effettuati, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, secondo le seguenti disposizioni:

- le emissioni sonore e le immissioni all'esterno e/o all'interno degli ambienti abitativi devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, anche con l'adozione di limitatori di pressione sonora omologati

- le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo devono essere posizionate in modo ottimale tale da ottenere il massimo abbattimento delle emissioni sonore e in ogni caso devono essere rivolte verso il mare.
- è vietata la collocazione e/o l'utilizzo di strumenti musicali, di impianti di diffusione sonora e/o di casse acustiche e di ogni altro strumento di riproduzione o diffusione sonora, fuori dai locali dell'esercizio stesso, fatta eccezione per le attività e manifestazioni autorizzate dal Sindaco.

Art.18 Aree e zone del Demanio Marittimo

1. Come stabilito dal D.A. 319/GAB del 05/08/2016, si è suddiviso il demanio marittimo di competenza in aree e zone, come delimitate in cartografia allegata, individuate in modo da definire sia i limiti spaziali che quelli gestionali

Area A1	Zona Portuale
Area A2	Molo Marullo — Croce di Mare
Area A3	Croce di Mare — Punta Mazza;
Area A4	Punta Mazza — N'Gonia del Tono;
Area A5	N'Gonia del Tono — Grotta Polifemo
Area A6	Grotta Polifemo – Torrente Mela

Art.19 Destinazioni d'uso ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le destinazioni d'uso ammissibili nelle aree del Demanio Marittimo, sono così individuate:

Aree di libera fruizione

- Spiagge libere balneabili: art. 20
- Spiagge libere non balneabili
- Stabilimenti balneari: art. 21
- Aree attrezzate per la balneazione: art. 22
- Aree attrezzate per pratiche sportive: art. 23
- Attrezzature per l'accesso di animali di affezione: art. 24
- Punto di ristoro: art. 25

Lotti in concessione

- Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti: art. 26
- Attività commerciali - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande cibi precotti e generi di monopolio: art. 27
- Aree e servizi di interesse e utilità pubblici
- Aree per attività sociali e culturali

Art.20 Spiagge libere balneabili

1. Sulle aree demaniali marittime del comune non oggetto di concessioni è vietato, siano esse destinate o meno alla balneazione:

- a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per i natanti a motore, a vela (comprese le tavole a vela) con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio. Fanno eccezione, per entrambi i casi, i mezzi nautici di soccorso.
- b) Lasciare unità nautiche in sosta sull'arenile; fanno eccezione le unità destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) Lasciare incustoditi per lungo tempo o nelle ore serali e notturne, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate; qualunque oggetto o attrezzatura lasciato incustodito sulle spiagge sarà rimosso.
- d) Campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- e) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. In questi casi detti giochi dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e/o autorizzate dal Comune. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti.
- f) Durante la stagione balneare, condurre o far permanere in acqua e sugli arenili ed assimilabili, qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente individuate nell'annuale ordinanza sindacale di balneazione. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare;
- g) Tenere il volume dei dispositivi a diffusione sonora in genere, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- h) Abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- i) Distendere o tinteggiare reti;
- j) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- k) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge anche mediante distribuzione e/o lancio di manifestini ovvero altro materiale;

2. Lo svolgimento delle attività di balneazione resta subordinato alle ordinanze degli enti competenti.

Art.21 Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:

- a) servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- b) cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- c) docce al coperto per un minimo di 2;
- d) docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- e) servizi per la sicurezza della balneazione - locale di primo soccorso - deposito per attrezzature - locale tecnico
- una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
- f) servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc. La superficie coperta non può essere più del 10% del totale.

3. Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

Art.22 Aree attrezzate per la balneazione

1. Le aree attrezzate per la balneazione devono prevedere i seguenti servizi minimi uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- a) cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8;
- b) servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- c) magazzino;
- d) docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- e) servizi per la sicurezza della balneazione;
- f) servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati ed eventuali giochi a carattere stagionale. La superficie coperta non può essere più del 5% del totale.

Art.23 Aree attrezzate per pratiche sportive

Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- a) servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- b) cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;

- c) rimessa o magazzino;
- d) punto di primo soccorso;
- e) servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.

Art.24 Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Sono previsti spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05. Nel caso di strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.). In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:

- a) n. 1 area gioco adeguatamente recintata con recinzione in legno o altro materiale ecocompatibile alta minimo mt. 1,50;
- b) n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento

2. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

3. L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art.25 Punto di ristoro

1. I punti ristoro hanno la tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

2. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art.26 Ormezzaggio rimessaggio e noleggio natanti

1. Si tratta di porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio. Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:

- a) servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per disabili;
- b) magazzino;

- c) servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 50 mq.

Art.27 Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

1. Le strutture devono consentire l'accesso alle persone con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale ed adeguarsi alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. La superficie coperta non deve superare il 50%. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art.28 Giochi e spazi ombreggiati

1. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

Art.29 Concessioni demaniali ammissibili

1. Nelle aree del demanio marittimo regionale sono consentite esclusivamente le attività in concessione descritte nel presente articolo. La localizzazione e le caratteristiche spaziali delle concessioni sono indicate nelle Tavole 2 e 3. Le informazioni descritte per ciascuna attività costituiscono requisiti necessari per il rinnovo della concessione demaniale e del titolo edilizio comunale dove previsto dalla normativa, fatte salve eventuali condizioni stabilite nelle concessioni demaniali e nei titoli edilizi rilasciati. Per quanto non previsto di seguito, si farà riferimento alle concessioni demaniali marittime rilasciate.
2. Per le eventuali altre concessioni demaniali esistenti che ad oggi non siano state poste in essere si avvia la procedura di revoca della concessione.

Art.30 Nuove concessioni ammissibili

1. Sono previste nuove concessioni ammissibili nel Demanio Marittimo come localizzate nella cartografia allegata.

Art.31 Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli.
2. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni di piano, il Comune ne invia comunicazione all'Amministrazione Regionale ed alla ditta concessionaria o a chi ne detiene l'uso, che dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, l'Amministrazione provvederà nei termini di legge, anche con la revoca o sospensione della concessione demaniale, ovvero il diniego di rinnovo della stessa.

3. In merito alle disposizioni sulle modalità di fruizione delle spiagge libere, Il Comune provvederà altresì con specifiche ordinanze sindacali, in cui verrà stabilito anche il regime sanzionatorio nei termini previsti dalla legge.

Art.32 Danni e risarcimenti

1. Per qualsiasi manufatto o impianto oggetto di concessione il concessionario non può chiedere risarcimenti per danni alle opere dipendenti da eventi calamitosi, quali mareggiate, anche di eccezionale violenza.

Art.33 Norma transitoria e finale

1. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della l.r. 15/2005 (come modificato dall'art. 39 della L.r.3/2016), "fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime".

Art.34 Obblighi dei gestori di esercizi ed attività a servizio della balneazione

1. Tutte le operazioni gestionali e di intervento devono essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali, evitando l'asportazione e calpestio della vegetazione, il rimodellamento dei suoli e delle dune; sul sistema dunale è comunque fatto divieto di posizionamento dei manufatti.

2. Le attività svolte e le strutture devono essere effettuate sui principi dettati dalle presenti norme.

3. Ai concessionari è fatto obbligo di pulizia del litorale, manualmente o con l'utilizzo di mezzi meccanici meno invasivi delle ruspe.

4. Sull'arenile è comunque vietato:

- a) prelevare sabbia, terra o altri materiali
- b) campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- c) abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- d) distendere o tinteggiare reti;
- e) effettuare pubblicità anche mediante distribuzione e/o lancio di manifestini ovvero altro materiale;
- f) la realizzazione di opere rigide (quali muri, rampe in cemento, ecc.), l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti.

Art.35 Nuove attività e strutture in area pubblica

1. Per tutte le nuove attività e strutture localizzate in area pubblica dovranno essere attuate disposizioni volte al risparmio idrico, al risparmio energetico, alla minimizzazione della permeabilizzazione del suolo, alla sistemazione a verde, alla riduzione dell'inquinamento acustico..